

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1008

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SODANO Tommaso, SALZANO, SCALERA,
MANCINO, TESSITORE, FORMISANO, LIGUORI, CASILLO e
FLAMMIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 2002

Istituzione del Parco archeologico di Suessula

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta di legge risponde all'intento di recuperare e valorizzare un patrimonio di inestimabile valore culturale.

La città di Suessula e la Casina Spinelli sono ubicate a due chilometri dalla stazione di Cancellò Scalo, della linea ferroviaria Napoli-Caserta-Cassino, e a nord del comune di Acerra.

Suessula è una città antica, osca, poi etrusca ed infine romana.

Insieme ad Acerra, Capua, Nola, Nocera e Pompei, faceva parte delle dodici città etrusche dell'insediamento campano.

Durante la denominazione romana alla città appartenne il «*Vicus Novanensis*» (in vicinanza della quale doveva trovarsi la stazione di Posta *ad novas*), la cui ubicazione è indicata dalla chiesa di S. Maria a Vico, all'ingresso della gola di Arpaia, nei pressi delle forche Caudine.

Suessula nell'antichità assunse grande importanza; essa era attraversata dalla via Popilia, la strada antica più importante del meridione dopo l'Appia, che collegava Capua con Reggio Calabria.

Sul territorio di Suessula furono combattute molte battaglie citate da Tito Livio più volte.

Nel 339 a.C., diviene «*Civitas sine Suffragio*» ricevendo un'organizzazione municipale al pari di Capua. La città di questo periodo si struttura secondo un modello urbano più evoluto e più fastoso.

Suessula dopo il disastro di Canne rimane ancora fedele a Roma, diventando base militare per le operazioni contro Capua.

Silla vi condusse in seguito una colonia di veterani; così cambiò la posizione giuridica della città.

Nell'anno 880 la città fu distrutta dai saraceni e così cominciò la sua decadenza. Infatti, fu esposta a continui saccheggi e lotte di dominio tra il ducato di Benevento, quello di Napoli e il principato di Capua.

Nell'anno 1028 Suessula conserva ancora una struttura urbana, è presente ancora la figura del notaio e nel 1054 è ancora sede vescovile.

Solo nell'alto medioevo con le continue inondazioni del fiume Clanio, l'intero territorio, divenuto paludoso e malsano, fu spopolato e la città fu abbandonata.

Negli anni tra il 1878 ed il 1886 la città di Suessula fu sottoposta ad una campagna di scavi ad opera del Barone Spinelli di Scalea; durante i lavori furono rinvenuti molti oggetti (vasellame, lastre con scritte etrusche, monete). Tutto ciò conferma l'origine etrusca dell'insediamento urbano.

La Casina Spinelli, costruita sui resti del teatro della città di Suessula o sui ruderi di un castello longobardo (testimone è la torre inserita nella struttura della Casina), fu eretta nel 1778 dal conte di Acerra, Ferdinando III De Cardenas.

Tale edificio era sorto come residenza di campagna e casino per la caccia e per le passeggiate del re Ferdinando IV.

Successivamente, alla Casina furono annessi altri edifici, utilizzati per la produzione della mozzarella di bufala. Durante la fine dell'ottocento fu sede del museo della collezione Spinelli; tutto il materiale della campagna di scavi fu custodito nelle sale del piano nobile.

Nel corso della seconda guerra mondiale fu prima dimora tedesca e poi di un comando americano. Nel 1945, la vedova Spinelli, temendo per la collezione di oggetti antichi, li donò allo Stato; essi ora sono de-

positati presso il Museo nazionale archeologico di Napoli.

Negli anni '60 il complesso architettonico fu sede di una comunità di portatori di *handicap*.

Oggi, in seguito al crollo del gennaio 1994, che ne ha compromesso la struttura muraria, è lasciata in uno stato di grande abbandono.

Attualmente la Casina è sottoposta a tutela, quale bene di interesse storico-archeologico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 - ora titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - nonché alla tutela paesaggistica di cui al titolo II del medesimo testo unico.

La presente proposta di legge ha come oggetto la valorizzazione e la promozione di uno dei siti collocato a nord del comune di Acerra. Come è stato sommariamente in precedenza illustrato esso è pieno di storia e testimonia le vicende sociali e politiche, che nel corso dei secoli hanno portato alla formazione del popolo campano.

La città di Suessula, il Bosco di Calabritto, la Casina Spinelli, o Pagliara, sono un patrimonio culturale da salvaguardare e da inserire in un itinerario turistico delle città del Mezzogiorno. Per fare ciò è indispensabile tutelare questa potenziale risorsa, stimolando progetti di studio, affinché tutta l'area di interesse paesaggistico non sia ulteriormente esposta ad un maggiore degrado.

Nel corso degli ultimi anni, alcuni scavi clandestini, episodi di abusivismo edilizio, sbancamenti selvaggi, o di recente (1994) il crollo di parte consistente della Casina Spinelli, hanno compromesso l'equilibrio territoriale del luogo cancellando tante tracce del passato. Solo facendo sì che questo patrimonio diventi di interesse nazionale, si frena il degrado e lo scempio.

Quindi promuovendo il recupero statico della Casina Spinelli, istituendo il Parco archeologico di Suessula, si contribuisce a

creare di fatto le condizioni di sviluppo sociale, economico e culturale per la città di Acerra.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si provvede all'istituzione del Parco archeologico di Suessula, l'individuazione delle cui aree è rinviata all'emanazione di un decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentite le regioni e gli enti locali interessati.

L'articolo 2 stabilisce che il patrimonio del Parco sia costituito da tutte le presenze emergenti, le riserve del sottosuolo, nonché i resti, i beni e le tracce del patrimonio storico-culturale del territorio rientrante nelle aree di pertinenza del Parco, sottoponendole al vincolo paesaggistico previsto dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.

L'articolo 3 individua quale finalità del Parco la salvaguardia del patrimonio archeologico attraverso la conservazione ed il recupero dei beni esistenti, favorendo il rilancio e la promozione turistico-culturale dell'area. Per il perseguimento di tali finalità la soprintendenza, preposta alla gestione del Parco, è autorizzata a stipulare appositi contratti di programma, da definire d'intesa con le regioni e gli enti locali, cui possono aderire, oltre agli enti territoriali, le istituzioni culturali, le università e gli operatori privati.

Con l'articolo 4 si individuano le risorse finanziarie messe a disposizione per la gestione del Parco, sulla quale, per quanto concerne l'utilizzo di risorse pubbliche, è chiamata a vigilare la Corte dei conti.

L'articolo 5 provvede alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'istituzione del Parco.

L'approvazione della presente proposta di legge risulterà una tappa fondamentale per lo sviluppo socio-economico di una realtà locale complessa, ma al tempo stesso ricca di testimonianze del passato, come Acerra, riportando alla luce un pezzo di storia campana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del Parco archeologico
di Suessula)*

1. È istituito il Parco archeologico di Suessula.

2. Sono compresi nel Parco i beni mobili ed immobili ubicati nell'area archeologica di Suessula, nel territorio del comune di Acerra, nel bosco di Calabricito. È altresì compresa nel Parco la «Casina Spinelli».

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la regione e gli enti locali interessati, sono individuati i confini del Parco.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua le ulteriori aree, limitrofe a quelle di cui ai commi 2 e 3, che per il loro preminente interesse archeologico, culturale e turistico appaiono meritevoli di tutela.

Art. 2.

(Patrimonio)

1. Costituiscono il patrimonio archeologico del Parco le presenze emergenti, le riserve del sottosuolo, nonché i resti, i beni e le altre tracce, comunque rientranti nel patrimonio storico-culturale del territorio.

2. Il Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 146 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. La gestione del Parco è di competenza esclusiva della soprintendenza competente.

Art. 3.

(Finalità)

1. Il Parco garantisce la salvaguardia del patrimonio archeologico, promuove progetti di ricerca, di conservazione e di recupero dei beni esistenti; agevola il rilancio e la promozione turistico-culturale del territorio.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la soprintendenza competente, d'intesa con la regione e con gli enti locali interessati, definisce appositi programmi pluriennali di intervento.

3. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, sono stipulati appositi contratti di programma tra i soggetti che hanno definito i programmi medesimi. Al contratto possono altresì aderire le istituzioni culturali, le università e gli operatori, anche privati, operanti nei settori oggetto di intervento.

4. Il contratto di programma definisce i rispettivi obblighi e diritti dei contraenti, le risorse finanziarie e la durata delle singole fasi per la realizzazione del programma; definisce altresì le modalità di coordinamento e di gestione del programma medesimo.

Art. 4.

(Gestione finanziaria)

1. Le risorse finanziarie del Parco finanziano le spese di impianto e di avvio dell'attività del Parco stesso, per il raggiungimento delle finalità istitutive.

2. Le risorse finanziarie del Parco sono costituite:

a) da finanziamenti, erogazioni e contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici o da soggetti privati;

b) da diritti e canoni derivanti dall'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che

appartengono al Parco, o dei quali esso abbia la gestione.

3. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche del Parco archeologico è assoggettata al controllo contabile della Corte dei conti. A tal fine il Parco tiene separata la gestione delle risorse pubbliche da quelle di altra natura e provenienza.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 10.329.138 euro per gli anni 2002-2004, in ragione di 2.065.828 euro per l'anno 2002, e di 4.131.655 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

